



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Preg.mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 26

Oggetto: misure di contrasto alle frodi per detrazione del 110% e cessioni del credito/sconto in fattura

Premessa

Al fine di contrastare i comportamenti fraudolenti connessi con la possibilità, prevista dagli artt. 119 e 121, DL n. 34/2020, di:

- fruire della detrazione del 110% per una serie di interventi di riqualificazione energetica / miglioramento del rischio sismico degli edifici esistenti ed interventi da essi “trainati”;
- optare per lo sconto in fattura / cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di “ristrutturazione” / riqualificazione energetica che danno diritto alle detrazioni d’imposta del 110% - 50% - 65% - 70% - 80% - 90%, ecc.;

il Legislatore è recentemente intervenuto con il DL n. 157/2021, c.d. “Decreto Controlli antifrodi”, con il quale sono state introdotte **nuove misure attraverso le quali intensificare i controlli, anche preventivi**, volti a verificare l’effettiva spettanza della detrazione nonché il sussistere delle condizioni per poter optare per lo sconto in fattura / cessione del credito.

Estensione dell’obbligo del visto di conformità

Attualmente l’art. 119, DL n. 34/2020 richiede l’apposizione del visto di conformità nel caso in cui il contribuente, in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi della detrazione del 110%, sceglie di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito.

L’art. 1 del Decreto in esame **estende** l’obbligo di apposizione del visto di conformità ai seguenti casi:

- 1) **utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione del 110%**: integrando quanto previsto dal comma 11 del citato art. 119, il comma 1 dell’art. 1, DL n. 157/2021 introduce l’**obbligo del visto di conformità** anche nel caso in cui il **contribuente sceglie di utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione del 110% spettante**. Va tuttavia evidenziato che sono **esclusi** da tale nuovo obbligo i contribuenti che presentano il mod. 730 / REDDITI:

- **direttamente** all’Agenzia delle Entrate (utilizzando la dichiarazione precompilata);
- **tramite il sostituto d’imposta** che presta l’assistenza fiscale.

Come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto, ciò in considerazione del fatto che in tali



casi l'**Agenzia delle Entrate** può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata.

Di fatto, pertanto, l'**obbligo del visto di conformità** anche in caso di utilizzo diretto della detrazione del 110% riguarda le dichiarazioni dei redditi presentate tramite un CAF / professionista / società di servizi;

- 2) **sconto in fattura / cessione credito per le "altre" detrazioni:** Integrando l'art. 121, DL n. 34/2020, il comma 1 dell'art. 1 del Decreto in esame introduce l'**obbligo del visto di conformità anche** nel caso in cui il contribuente scelga di optare per lo **sconto in fattura / cessione del credito** in luogo dell'utilizzo diretto in dichiarazione delle **detrazioni spettanti in misura diversa dal 110%** per gli interventi di "ristrutturazione" / riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico.

Si tratta in particolare delle detrazioni "ordinarie" elencate nel comma 2 del citato art. 121 previste per le spese relative ai seguenti interventi:

- recupero patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR;
- efficienza energetica di cui all'art. 14, DL n. 63/2013;
- adozione misure antisismiche di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013;
- recupero / restauro facciate di cui all'art. 1, comma 219 e 220, Legge n. 160/2019;
- installazione impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR;
- installazione colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter, DL n. 63/2013.

Asseverazione congruità delle spese

Come noto, ai sensi dei commi 13 e 13-bis dell'art. 119, DL n. 34/2020 per la fruizione della detrazione del 110% e per poter optare per il relativo sconto in fattura / cessione del credito di cui all'art. 121, DL n. 34/2020, è **necessario che un tecnico abilitato asseveri:**

- il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi agevolati effettuati;
- la congruità delle spese sostenute.

Ora al fine dell'**asseverazione della congruità delle spese**, l'art. 1, comma 1 del Decreto in esame, integrando quanto disposto dal citato comma 13-bis stabilisce che il Ministero della Transizione Ecologica **individuerà ulteriori valori massimi di riferimento per talune categorie di beni**, in aggiunta ai valori massimi di riferimento attualmente previsti.

È altresì disposto che l'**asseverazione della congruità delle spese** ai sensi del citato comma 13-bis è **necessaria anche per gli interventi sopra elencati con detrazione nella misura "ordinaria"** (diversa dal 110%) **in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito** ai sensi dell'art. 121, comma 2.

Decorrenza delle nuove disposizioni normative

Le nuove disposizioni introdotte dal DL 157/2021 sono entrate in vigore a decorrere dal 12.11.2021, conseguentemente risulta che i nuovi adempimenti (visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese) devono essere assolti anche con riferimento agli interventi in corso o già ultimati per i quali le parti si sono accordate per il riconoscimento dello sconto in fattura/cessione del credito ma la relativa Comunicazione non è ancora stata presentata all'Agenzia delle Entrate.

Rafforzamento controlli preventivi da parte dell'Agenzia

Come noto, nel caso in cui il contribuente in capo al quale sorge il diritto alla detrazione per gli interventi edilizi / di risparmio energetico in esame sceglie di optare per lo sconto in fattura /



cessione del credito deve inoltrare all’Agenzia delle Entrate l’apposita Comunicazione a seguito della quale il fornitore / cessionario del credito deve manifestare la relativa accettazione.

L’art. 2 del Decreto in esame introduce il nuovo art. 122-bis nel DL n. 34/2020, ai sensi del quale, **entro 5 giorni lavorativi dall’invio** della Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito, l’**Agenzia delle Entrate può sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti delle Comunicazioni** (anche relative alle cessioni del credito successive alla prima) inviate alla stessa Agenzia ai sensi dei citati artt. 121 e 122, che **presentano profili di rischio**, al fine di poter effettuare adeguate attività di controllo preventivo in merito alla correttezza delle operazioni poste in essere.

A tal fine è previsto che i profili di rischio:

- sono individuati utilizzando **criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti** ceduti;
- sono riferiti:
 - alla **coerenza e regolarità dei dati indicati** nelle Comunicazioni e nelle opzioni rispetto ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
 - ai **dati afferenti ai crediti** oggetto di cessione e ai **soggetti** che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
 - ad **analoghe opzioni / cessioni successive effettuate in precedenza** dai soggetti indicati nelle Comunicazioni.

Qualora non siano riscontrate “difformità” / situazioni di rischio ovvero decorso il predetto periodo massimo di 30 giorni dalla presentazione della Comunicazione, la stessa produce gli effetti previsti.

Qualora dai controlli risulti **confermata la presenza di “difformità” / situazioni di rischio** la Comunicazione si considera **non effettuata e l’esito del controllo è comunicato telematicamente** al soggetto che ha trasmesso la stessa. In tal caso, fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’Amministrazione procede al **controllo di tutti i crediti relativi a Comunicazioni che si considerano non avvenute**.

Il comma 4 del nuovo art. 122-bis precisa inoltre che i **soggetti** ordinariamente tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 che intervengono nelle cessioni in esame **sono tenuti a non procedere** all’acquisizione del credito al ricorrere delle fattispecie previste dagli artt. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007, ossia nel caso in cui siano ravvisati elementi che fanno **presupporre la sussistenza di un’“operazione sospetta”** ovvero risulti **non possibile un’adeguata verifica della clientela**.

Dal riferimento ai *“soggetti obbligati ... non procedono all’acquisizione del credito”* non è chiaro se la nuova disposizione interessi soltanto gli istituti bancari / intermediari finanziari che intervengono in qualità di cessionari ovvero anche i professionisti (ad esempio, dottori commercialisti) che, dopo aver apposto il visto di conformità, procedono con l’invio della predetta Comunicazione.

Attività di accertamento e recupero delle somme indebite

In considerazione del fatto che la **normativa di riferimento non individua uno specifico atto impositivo** da adottare per recuperare gli importi derivanti dalla violazione / erronca applicazione delle disposizioni in esame con le relative sanzioni e interessi, al fine di consentire una tempestiva attivazione delle nuove e predette attività di accertamento, l’art. 4 del Decreto in esame dispone che:

- per lo **svolgimento dell’attività di controllo l’Agenzia delle Entrate esercita i consueti poteri previsti ai fini delle imposte dirette / IVA**, rispettivamente, dall’art. 31 e seguenti, DPR n. 600/73 e dall’art. 51 e seguenti, DPR n. 633/72;



- per il **recupero degli importi dovuti** ovvero per le **cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti**, l'Agenzia procede con un atto di recupero di cui all'art. 1, commi 421 e 422, Legge n. 311/2004, ossia un **atto di recupero motivato** notificato al contribuente con le modalità di cui all'art. 60, DPR n. 600/73.

L'art. 4 in esame dispone altresì che:

- con tali atti di recupero sono contestualmente irrogate le sanzioni e applicati gli interessi;
- la notifica degli atti è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello della violazione, fermi restando i diversi termini previsti dalla normativa vigente;
- per l'individuazione del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate rileva il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli artt. 58 e 59, DPR n. 600/73 al momento della violazione;
- le eventuali controversie relative a tali atti sono di competenza del Giudice tributario.

In merito si evidenzia che la Relazione illustrativa specifica che:

“l'atto di recupero, oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituisce una manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e, come tale, è idoneo a tutelare in maniera adeguata il diritto di difesa dei contribuenti, atteso che lo stesso risulta autonomamente impugnabile innanzi alle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (ai sensi del comma 6)”.

Quanto sopra illustrato **entra in vigore a decorrere dal 12.11.2021** (giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. del Decreto).

Palazzolo sull'Oglio, lì 17 novembre 2021

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)